

DELIBERAZIONE N. 3



COMUNE DI CAMUGNANO

(Provincia di Bologna)

Adunanza straordinaria di prima convocazione Sessione pubblica

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE INDIRIZZI IN MERITO AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014)**

Addì **TRENTA MARZO DUEMILAQUINDICI**, dalle ore **21:00** a seguire, in Camugnano (BO) in Piazza Kennedy nella Sala del Parco posta al piano terra del Palazzo Municipale, convocato con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si è riunito il Consiglio Comunale di Camugnano con l'intervento dei suoi componenti che previo appello nominale, risultano come di seguito distinti per presenti ed assenti:

	Componenti	Funzioni	Presenti/Assenti
1)	DEL MORO ALFREDO	Sindaco	Presente
2)	CAVICCHI CARLA	Assessore	Presente
3)	MAESTRINI BRUNO	Consigliere	Presente
4)	BENI FABRIZIO	Consigliere	Presente
5)	CAPPI SIMONE	Consigliere	Assente
6)	MANCUSO LIBERO	Consigliere	Presente
7)	LAZZARI ERMANO	Consigliere	Assente

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il **SIG. DEL MORO ALFREDO - SINDACO**, assume la Presidenza dell'Assemblea Consiliare e dichiarata aperta la sessione, provvede, per eventuali esigenze di votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

, , ,
quindi invita l'Assemblea a provvedere in ordine agli argomenti descritti nell'ordine del giorno.
Partecipa, assiste e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa Pasquini Paola.

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI IN MERITO AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612, LEGGE 190/2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

PREMESSO CHE:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Udita la relazione del Sindaco in merito alla consistenza delle partecipazioni societarie del Comune di Camugnano e agli indirizzi di mantenimento delle medesime;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Uditi gli interventi dei consiglieri:

- il consigliere Mancuso esprime consenso al mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune di Camugnano in Hera, Cosea, Lepida, mentre rispetto alla “Camugnano Sviluppo e Servizi” esprime la sua contrarietà al tentativo di rilanciare la Società patrimoniale, dichiara: “è stata accertata l'inutilità e lo sperpero di danaro pubblico avendo la medesima fallito in ogni iniziativa ad essa affidata come è stato dimostrato dall'ascolto del responsabile di tale Società nel corso della seduta di un precedente consiglio comunale; affidare alla Società la gestione della Gumiera che già faceva parte delle sue prerogative rimaste del tutto inattuate significa lasciare in vita una società fallimentare; il destino della Gumiera va discusso con i cittadini, i soli in grado di rappresentare le loro esigenze, risorse e aspirazioni, per rendere finalmente produttivo un riferimento costato finora 700.000 (settecentomila) euro buttati al vento; Gumiera e Società patrimoniale hanno il sapore di interventi destinati a favoritismi ed esigenze clientelari”;
- **Il Presidente**, rivolgendosi al consigliere Mancuso, dice: “Dottore, Lei si assume la responsabilità delle dichiarazioni espresse”;

Dato atto che i pareri non sono stati resi in quanto trattasi di atto di indirizzo;

Con votazione palese, come di seguito espressa nei modi di legge:

Componenti	assegnati n. 7
Presenti	n. 5
Assenti	n. 2 (Cappi e Lazzari)
Votanti	n. 5
Astenuti	n. ---
Favorevoli	n. 4
Contrari	n. 1 (Mancuso)

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L. 190/2014, gli indirizzi in materia di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'allegato documento;
2. di dare atto che il Sindaco, tenuto conto degli indirizzi di cui al presente atto, in ottemperanza al dettato normativo, trasmetterà il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate alla competente sezione regionale della Corte dei Conto dell'Emilia Romagna per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che il piano verrà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;

con successiva votazione :

Componenti assegnati n. 7

Presenti n. 5

Assenti n. 2 (Cappi e Lazzari)

Votanti n. 5

Astenuti n. ---

Favorevoli n. 4

Contrari n. 1 (Mancuso)

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 TUEL D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CAMUGNANO

(Provincia di Bologna)

Piazza Kennedy, 1 cap. 40032

Tel. 0534/ 41723 - 41722 Telefax 0534/46827

e-mail: segreteria@comune.camugnano.bo.it p.e.c.: comune.camugnano@cert.provincia.bo.it

sito web: www.comunecamugnano.gov.it

P.I.V.A.: 00703421206

C.FISC: 80077890376

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014)

**Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2015 ad
oggetto: "Approvazione indirizzi in merito al piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie (art. 1 co. 612 L. 190/2014)"**

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - a. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- c) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- d) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti

di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Camugnano n. 36 del 28/08/2014 è stato autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute: CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI SRL , HERA S.p.A., COSEA Ambiente S.p.A. COSEA Consorzio, LEPIDA S.p.A. ; e , si è stabilito, nel rispetto dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007, di mantenere la partecipazione societaria all'interno delle seguenti partecipazioni societarie, in quanto trattasi di società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e qui dettagliatamente elencate: **CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI SRL , HERA S.p.A., COSEA Ambiente S.p.A. COSEA, Consorzio Servizi Ambientali, LEPIDA S.p.A..**

Il Comune di Camugnano partecipa al capitale delle seguenti società:

DENOMINAZIONE/ SEDE	PARTECIPAZIONE							
	%	azioni/quote possedute	valore nominale	durata	importo totale posseduto	Pareggio di bilancio nel triennio 2011-2013	Numero amministratori	Numero dipendenti (rilevazione 2013)
Hera S.p.A Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna P.IVA/CF: 4245520376	0,019366%	200000,00	€ 2,23	31/12/2100	€ 446526,92	si	19	6539
Cosea Ambiente S.p.A. Via Berzantina-casola, n.30/10, 40030 Castel Di Casio, (Bo) P.IVA/CF:0236771206	2,16 %			31/12/2030	€ 10296,00	si	3	68
Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali Via Berzantina 30/10 40030 Castel Di Casio (Bo) P.IVA/CF:00579851205	2,06%			21/05/2053	€ 118342,00	si	3	22
LEPIDA S.p.A. Viale Aldo Moro n. 64 40100 Bologna (BO) C.F./P.IVA:02770891204	0,00280946%	1,00	€ 1.,00	31/12/2050	€ 1.000	si	3	52
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI SRL Piazza Kennedy n. 1 40032 CAMUGNANO (BO) C.F./P.IVA:02665521205	100%				€ 15000,00	si	1	1

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. HERA S.p.A

HERA S.p.A. ha finalità di pubblico interesse essendo una multiutility che opera nel settore dei servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, legati al ciclo idrico (potabilizzazione, depurazione, fognatura), energetico (distribuzione e vendita energia, risparmio energetico, soluzioni innovative ecc.) ed ambientale (raccolta e trattamento rifiuti).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria all'interno di Hera S.p.A in quanto risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente,
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio.

2. Cosea Ambiente S.p.A.

Cosea Ambiente S.p.A ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione integrata del servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo le normative in materia (Art. 2 Statuto della Società) e quindi di un servizio di interesse generale.

La Società presenta le caratteristiche dell'organismo c.d. in house, che la legislazione comunitaria, nazionale e regionale considera condizione necessaria per poter procedere ad affidamenti diretti di servizi pubblici. Cosea Ambiente S.p.A è stata direttamente incaricata nel Dicembre 2004 dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici Locali di Bologna ATO 5 (ora denominata ATERSIR), dello svolgimento per il territorio del Comune di Camugnano delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tale affidamento è avvenuto considerato che la Società era gestore esistente e possedeva i requisiti di "salvaguardabilità" richiesti dalla normativa regionale vigente (art. 16, comma 1, L.R. 25/1999 e s.m.i.) e anche se all'interno del territorio provinciale Bolognese è presente Hera SpA, la Società Cosea Ambiente opera in un circoscritto perimetro territoriale c.d. Area Montana, descritta fin nel Piano di prima attivazione del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati della Regione Emilia-Romagna del 9 dicembre 2004. Inoltre a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2011 avente ad oggetto "Indicazioni per l'Autorità d'Ambito dei servizi pubblici di Bologna relative alla conferma dell'affidamento diretto del servizio rifiuti e N.U. a COSEA Ambiente S.p.A.", i 24 Comuni Soci di Cosea Ambiente S.p.A. hanno richiesto alle Regioni ed alle Autorità di Ambito competenti la conferma delle aree omogenee esistenti poiché il mantenimento in capo ai Comuni del governo dei servizi pubblici, di crescente rilevanza ambientale, economico-sociale, contribuirebbe a ridurre il rischio di marginalizzazione del territorio. Considerato inoltre che, con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, come previsto dall'art. 4, D.L. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148, a Cosea Ambiente si può affidare direttamente il servizio di gestione del servizio rifiuti una volta verificato il rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la qualifica di in house providing (proprietà interamente pubblica, applicazione del controllo analogo da parte degli enti concedenti, svolgimento delle attività prevalentemente per gli stessi), e che spetta all'ex Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici Locali di Bologna ATO 5, ora denominata ATERSIR (Agenzie d'Ambito Territoriale Ottimale), il sistema di regolazione e di organizzazione territoriale in Emilia-Romagna per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato e al Servizio di Gestione dei Rifiuti attraverso speciali forme di cooperazione tra Enti locali.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria all'interno di Cosea Ambiente S.p.A. in quanto risultano rispettati i criteri dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente,
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio.

3. Cosea Consorzio Servizi Ambientali

Cosea Consorzio Servizi ambientali ha finalità di pubblico interesse avendo come scopo la gestione associata di servizi diversi prevalentemente in campo ambientale, finalizzata al contenimento dei costi ed alla qualità del servizio attraverso un percorso di sviluppo sostenibile in grado di tutelare la collettività ed il territorio di riferimento (Art. 2 dello Statuto della Società: "... tra gli scopi della costituzione del Consorzio vi è anche la realizzazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità e

direzione lavori che siano attinenti alle competenze del Consorzio” ed inoltre “realizzazione e gestione di altri servizi attinenti in modo diretto a quelli di cui sopra o comunque inerente l’attività dei Comuni consorziati.....”;).

E’ intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione societaria all’interno di Cosea Consorzio in quanto risultano rispettati i criteri dell’art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l’ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell’ultimo triennio.
- e) il consorzio ha inoltre ridotto nel corso del 2014 i componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio detiene poi partecipazioni in altre società quali “Tariffe e servizi” di cui è socio unico e “Sistemi biologici srl ” di cui detiene il 51%. Entrambe le società sono preposte ad attività di servizi di interesse generale e come tali se ne conferma la sussistenza.

4. LEPIDA S.p.A

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione societaria in LEPIDA S.P.A, società a totale ed esclusivo capitale pubblico, costituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività in quanto risultano rispettati i criteri dell’art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ed i criteri sopracitati previsti dai commi 611 e seguenti della legge 190/2014 in particolare:

- a) ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente tra cui la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004,
- b) la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) l’ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) si rileva che la società ha conseguito il pareggio di bilancio nell’ultimo triennio.

5. CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI SRL

In relazione alla Società Patrimoniale interamente partecipata e controllata dal Comune, la quale svolge attività di produzione di servizi collegati al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, vista la relazione programmatica 2015 di cui si allega copia, si formula l’indirizzo di mantenere in essere la Società e la relativa la partecipazione fino al 31/12/2015, termine previsto anche per la concessione alla medesima della gestione del servizio di Farmacia Comunale; a chiusura dell’esercizio 2015 e in tempo utile per consentire al Comune di predisporre nei termini di legge 31/03/2016 la relazione sui risultati conseguiti, la Società dovrà presentare una relazione a consuntivo sui risparmi conseguiti nella gestione, sull’andamento dei servizi gestiti e sull’attuazione degli interventi di cui alla relazione programmatica.

L’Amministrazione Comunale sulla base di tale relazione si riserva di valutare la possibilità di porre in liquidazione la stessa Società.

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2015

La presente relazione, partendo da una sintesi delle attività poste in essere e realizzate nel corso degli ultimi anni dall'azienda, vuole descrivere in modo programmatico il prossimo futuro, con particolare riferimento alla sostenibilità dello strumento societario del Comune di Camugnano.

Come detto, si sintetizzano le attività portate a termine dall'azienda, braccio operativo del Comune socio:

- progettazione e costruzione barriere stradali (guard rail)
- realizzazione spogliatoi palestra comunale e parcheggio antistante
- Progettazione e costruzione centro velico (lago di Suviana)
- Progettazione e costruzione Parco Avventura "Saltapicchio"
- Progettazione e costruzione ampliamento cimitero di Ponte di Verzano
- Progettazione e costruzione ampliamento cimitero di Burzanella
- Progettazione e costruzione ampliamento cimitero di Baigno
- Progettazione e costruzione ampliamento cimitero di Trasserra
- Progettazione e consolidamento cimitero di Bargi
- Ricostruzione scalinata cimitero di Guzzano
- Progettazione ed urbanizzazione Area industriale "Gumiera"
- Manutenzioni varie al chiosco "i Querceti"

Per quanto riguarda lo sviluppo e la sostenibilità futura dell'azienda, si ritiene utile analizzare i singoli servizi/attività in essere.

Area industriale Gumiera

Tale attività di investimento rappresenta il motivo trainante la costituzione della società, nel corso del 2006.

Il compito dell'azienda era quello di realizzare un'urbanizzazione di natura industriale, finalizzata alla vendita dei lotti di terreno a privati che volessero insediare le proprie attività artigianali/industriale presso l'area stessa.

È innegabile che a differenza delle aspettative iniziali, la crisi che dal 2008 ha investito il mondo occidentale e l'Italia in particolare, ha modificato la reale possibilità di vendita dei lotti e ritardato tale evento.

Ad oggi, l'azienda ha urbanizzato l'area ed ha di fatto realizzato l'investimento per cui era stata costituita; il bilancio aziendale risente pertanto della fase di vendita dei lotti, che nel momento dovesse realizzarsi, riporterebbe in equilibrio l'investimento realizzato.

Nel prossimo futuro bisognerà che l'amministrazione comunale detti le opportune linee guida per la messa sul mercato di tali aree urbanizzate, così da addivenire al rientro progressivo degli investimenti realizzati.

Il portare a compimento tale attività risulta pertanto fondamentale per l'equilibrio economico finanziario e per questo si ritiene di dover avere i tempi ed i mezzi necessari per completare l'opera.

Area “turistica” Lago di Suviana

Il complesso turistico/ricreativo presso il lago di Suviana, costituito dal Centro velico, dal parco avventura Saltapicchio e dal bar/chiosco “I Querceti” è affittato in gestione alla società privata “Play Park”, a seguito di regolare gara bandita nel corso dell’inverno 2014.

Tale attività rappresenta per l’azienda un ricavo annuo pari ad € 13.100 oltre iva, a fronte di costi per collaudi e manutenzioni straordinarie nell’ordine dei 5.000 € annui.

Si ritiene pertanto tale attività poco remunerativa per l’azienda, ma d’altra parte rappresenta per il comune di Camugnano un’interessante offerta turistica finalizzata, fin dalla sua genesi, a rendere attrattivo il territorio comunale, generando tra l’altro un interessante indotto per tutte le attività insediate sul bacino lacustre di Suviana.

Si ricorda che a fronte dell’investimento dell’azienda per la realizzazione del parco saltapicchio e del campeggino attiguo, la provincia di Bologna ha riconosciuto un finanziamento a fondo perduto pari a circa 40mila euro, somma che verrà incassata presumibilmente nel corso del 2015.

Questo introito finanziario rende l’investimento realizzato estremamente interessante, in particolare qualora l’azienda, o meglio il socio comune di Camugnano, decidesse di porre in vendita la struttura ricreativa.

Il contratto di gestione in essere con la ditta Play Park scade a settembre 2016.

Gestione Farmacia Comunale

La gestione della farmacia comunale rappresenta per l’azienda il margine di contribuzione che di fatto sostiene il conto economico; da un punto di vista statistico tale servizio ha generato un utile netto che si aggira tra i 45mila ed i 60mila euro/anno, margine che si prevede possa essere mantenuto o leggermente incrementato nel corso del prossimo biennio; tale previsione deriva dalla convinzione che si possano, grazie all’imminente cambio di direttore, inserire nuove metodiche di marketing che rendano più profittevole la vendita di alcune tipologie di merce, che oggi sono poco “spinte” sul piano commerciale; ci si rifrisce per esempio alla cosmesi, ai prodotti veterinari e a piccola bigioiteria in genere.

Gestione Palazzo Comelli / Molino Cati

Nel Budget per il 2015 è previsto venga affidata alla società la gestione dei suddetti cespiti comunali, di recenti ristrutturati anche attraverso fondi regionali.

L’ipotesi di gestione societaria nasce da evidenti economie di scala derivanti dalla possibilità di offrire dei pacchetti turistici/ricreativi che possono essere implementati; al contrario la gestione di tali assets all’interno del comune proprietario appare complessa e fine a se stessa.

Da recenti valutazioni del mercato museale si è riscontrato un forte interesse e quindi potenziale nella gestione di tali cespiti, non solo ai fini di un classico tour museale e culturale, ma anche in termini di creazione e gestione di eventi vari, sfilate di moda, concerti di musica, eventi privati esclusivi ecc.; questi momenti, uniti alle attività di natura ristorativa e di valorizzazione delle risorse naturali del territorio che potrebbero essere gestite all’interno del molino Cati, renderebbero completo il percorso dell’azienda, che con le medesime risorse e senza aumento di costi fissi e gestionali vedrebbe il proprio conto economico valorizzato e stabilizzato all’interno di strategie di rilancio del territorio comunale.

In buona sostanza, si può affermare che la gestione dei servizi storicamente in essere presso la società, unita ai nuovi servizi in corsi di affidamento, darebbero il senso compiuto che fino ad oggi forse mancava all'azienda e determinerebbero finalmente il reale valore aggiunto per il comune socio di aver adottato uno strumento societario.

Dal punto di vista delle strategie di contenimento dei costi, si ribadisce che tutte le strade percorribili sono già state battute ed intraprese;

1. riduzione compenso amministratore
2. eliminazione collegio sindacale
3. sostituzione e riduzione dei costi legati ai consulenti fiscali e per le paghe
4. mancato rinnovo di collaboratori che curavano la segreteria e la parte tecnica dell'azienda, accorpando tutte le mansioni sia tecniche che amministrative sull'amministratore unico
5. minimizzazione dei costi per cancelleria e costi vari
6. minimizzazione dei costi assicurativi

I dati che di seguito si riportano, sono la dimostrazione matematica che l'azienda pur gestendo più attività, e quindi rendendo un importante servizio al comune socio ed al territorio, non aumenta minimamente i costi gestionali della gestione corrente, anzi prevede di addivenire ad un leggero utile d'impresa senza minimamente gravare sulle casse comunali.

Di seguito si riportano i dati economici relativi alla previsione 2015, che tiene conto delle nuove strategie appena enunciate.

	2015
RICAVI	
1. Farmacia Comunale	440.000
2. Canone "Parco Saltapicchio" e Chiosco I Querceti	13.100
3. Gestione Palazzo Comelli/Molino Cati	10.000
6. Proventi finanziari (investimento in conto deposito)	3.000
	466.100
COSTI	
1. Farmacia Comunale	380.000
3. Gestione Palazzo Comelli/Molino Cati	10.000
6. Csti generali - Amm. Unico	13.000
6. Csti generali - costi assicurativi	5.000
6. Csti generali - vari	5.000
6. Csti generali - ufficio tecnico	0
6. Csti generali - commercialista-cons lavoro	7.500
TOTALE COSTI	420.500
AMMORTAMENTI	
Immobilizzazioni immateriali	600
Ammortamenti materiali	19.500
2. "Parco Saltapicchio"	6.850
TOTALE AMMORTAMENTI	26.950
ONERI FINANZIARI	
Mutui dal comune (Area Gumiera)	3.765
Altri mutui	12.000
TOTALE ONERI FINANZIARI	15.765
RISULTATO ANTE IMPOSTE	2.885

Camugnano, 18 marzo 2015

Firmato
Ing. Massimo Melato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta utile, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to SIG. DEL MORO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA PASQUINI PAOLA

**Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li 29/04/2015**

Dott.ssa Pasquini Paola

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale,

Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della Repubblica.

ATTESTA

Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30/03/2015

☒ per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)

☐ per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)

Dalla Residenza Comunale, li 29/04/2015

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/04/2015 al 14/05/2015 come previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE